



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

**REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA
DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA**
*(ai sensi dell'art. 18, comma 1,
e dell'art. 24, commi 5 e 5 bis, della Legge 240/2010)*

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.1 – Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 24, commi 5 e 5 bis, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 2 – Richiesta di attivazione delle procedure di chiamata

2.1 – Il Consiglio di Facoltà propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, mediante una delle seguenti modalità di copertura del posto:

- a. Chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010.
- b. Chiamata diretta mediante procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 5 bis, della Legge 240/2010.

2.2 – La proposta di attivazione di cui al presente articolo viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla base della programmazione triennale. In caso di approvazione, il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato al Rettore di emanare i provvedimenti per lo svolgimento della procedura selettiva, di cui alla lettera a) del precedente art. 2.1, o della procedura valutativa, di cui alla lettera b) del precedente art. 2.1.

TITOLO I COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA ART. 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010

Art. 3 – Indizione della procedura di chiamata

3.1 – La chiamata dei professori di prima e di seconda fascia si svolge, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, mediante procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

3.2 – Il bando di indizione della procedura di chiamata è emanato dal Rettore – in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 2.2 – ed è pubblicato all'Albo di Ateneo, sui siti Internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea e sulla Gazzetta Ufficiale.

3.3 – Il bando per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia deve indicare:

- a. il settore concorsuale e l'eventuale profilo specificato mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, sono determinati come risulta nell'allegato "A" al D.M. 29 luglio 2011, n. 336;
- b. le modalità e i termini per l'invio delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, con previsione di trasmissione telematica, nonché l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte dei candidati, comunque non inferiore a 12;
- c. le eventuali competenze linguistiche richieste, anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- d. informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri del professore chiamato;
- e. trattamento economico e previdenziale spettante.

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

3.4 – I termini per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

3.5. – Ciascuna domanda, corredata di curriculum scientifico–professionale, di eventuali pubblicazioni, di attestati e di ogni altro titolo che possa essere utile alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa non autenticata, corredata di copia fotostatica sottoscritta di documento di identità valido, può essere consegnata a mano, spedita a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo indicato nel bando o spedita tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ateneo, entro il termine e secondo le modalità indicate nel bando.

Art. 4 - Soggetti ammessi alla procedura di chiamata

4.1 – Alla procedura per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, disciplinata dal presente Regolamento, sono ammessi:

- a. studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b. professori, rispettivamente di prima e di seconda fascia, già in servizio alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore scientifico-disciplinare o nei settori scientifico-disciplinari indicati nel bando come settore concorsuale;
- c. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca e di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2 maggio 2011, n. 236, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011;
- d. docenti che hanno conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata della stessa, in un settore scientifico-disciplinare indicato nel bando come settore concorsuale.

4.2 – Ai procedimenti per la chiamata dei professori di I e di II fascia non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore dell'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Commissione esaminatrice

5.1 – Il Rettore nomina, per ciascuna procedura di chiamata, una Commissione esaminatrice composta da tre membri:

- a. un delegato del Rettore, scelto tra docenti dell'Ateneo;
- b. due membri esterni – da individuarsi fra professori di altri Atenei o appartenenti a istituzioni di ricerca – professori di I fascia nel caso di procedura di chiamata di un professore di I fascia, ovvero di cui almeno uno professore di I fascia, nel caso di chiamata di un professore di II fascia. Almeno un membro esterno, professore di I fascia, per le chiamate di professori di I fascia, ovvero di I o II fascia, per le chiamate di professori di II fascia, deve appartenere al settore concorsuale per il quale è stata avviata la procedura di chiamata o al settore concorsuale in relazione al quale è stata conseguita l'abilitazione scientifica nazionale.

I membri sono scelti sulla base del curriculum scientifico e accademico.

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

5.2 – La nomina della Commissione esaminatrice avviene con Decreto del Rettore, al quale viene data adeguata pubblicità mediante affissione all'Albo ufficiale e pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

5.3 – Nello svolgimento della propria attività di selezione, la Commissione esaminatrice può acquisire la valutazione di docenti e studiosi stranieri di comprovata e riconosciuta qualificazione scientifica e accademica.

5.4 – La Commissione esaminatrice provvede a definire i criteri di selezione, ai quali viene data adeguata pubblicità, attraverso pubblicazione sul sito dell'Università.

5.5. – La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

5.6 – La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.

5.7 – La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 6 – Selezione dei candidati

6.1 – La procedura di chiamata, alla quale sono ammessi i soggetti di cui all'art. 4.1 del presente regolamento, deve prevedere i seguenti passaggi:

- a. valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum, nonché dell'attività didattica, volta ad accertare la qualificazione scientifica e l'attività didattica svolte dal candidato;
- b. esame dei titoli attestanti le competenze linguistiche necessarie ovvero prova di lingua, qualora le competenze linguistiche non risultassero attestate;
- c. compilazione della graduatoria, sulla base dei giudizi formulati dalla Commissione nella fase di cui alla precedente lettera a) del presente articolo;
- d. pubblicazione della graduatoria sul sito dell'Università.

L'Ateneo ha la facoltà, nell'elaborazione del bando, di prevedere da parte dei candidati l'esecuzione di una prova didattica, che dovrà tenersi, a discrezione della Commissione, nella lingua italiana o nella lingua straniera richiesta dal bando stesso.

6.2 – Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale, firmato da tutti i componenti, con i relativi allegati.

6.3 – Al termine dei lavori, la Commissione redige in via collegiale una relazione finale dei lavori svolti.

Art. 7 – Approvazione degli atti e proposta di chiamata

7.1 – Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, nonché dalla relazione riassuntiva finale dei lavori svolti.

7.2 – Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità degli atti. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione esaminatrice, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

7.3 – Gli atti della procedura sono resi pubblici in via telematica, sul sito internet dell'Ateneo.

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

7.4 – Successivamente alla approvazione degli atti, il Consiglio di Facoltà propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, risultati primi in graduatoria di cui all'art. 6.1, lettera d). Premessa la sussistenza del numero legale della seduta del Consiglio di Facoltà, nella composizione competente, sono necessarie le seguenti maggioranze:

- voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia presenti per le proposte di chiamata dei professori di prima fascia;
- voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia presenti per la chiamata dei professori di seconda fascia.

7.5 – Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla nomina in ruolo e presa di servizio del professore di prima o di seconda fascia, di cui alla proposta di chiamata del Consiglio di Facoltà.

Art. 8 – Nomina in ruolo

8.1 - La nomina in ruolo è disposta dal Rettore con suo decreto e ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di un altro Ateneo, per le nomine in ruolo con decorrenza precedente al 1° novembre, occorre il nulla osta dell'Università di provenienza.

8.2 – Il decreto di cui all'art. 8.1 è comunicato tempestivamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per gli adempimenti di competenza.

TITOLO II CHIAMATA DIRETTA DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA (ART. 24, COMMI 5 e 5 bis, LEGGE N. 240/2010)

Art. 9 – Chiamata diretta nel ruolo di professori di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, in servizio presso l'Ateneo, ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 5 bis, della Legge 240/2010.

9.1 - Sulla base delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, il Consiglio di Facoltà, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, può proporre al Consiglio di Amministrazione l'avvio della procedura di chiamata nel ruolo dei professori associati di ricercatori a tempo determinato – in servizio presso l'Ateneo di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 – indicando il nome del candidato/dei candidati da sottoporre a valutazione.

9.2 - In caso di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione all'avvio della procedura di chiamata, al fine di effettuare la valutazione del candidato/dei candidati, il Rettore nomina una Commissione esaminatrice composta come indicato dall'art. 5 del presente regolamento.

9.3 - La valutazione si svolge di regola durante il terzo anno di contratto stipulato ai sensi dell'art. 24 c. 3 lett. b) della Legge 240/10.

Nei limiti delle risorse di programmazione e assunzionali disponibili, l'Ateneo ha facoltà di anticipare alla scadenza del primo anno la procedura di cui al presente Titolo. L'anticipo è richiesto dal Consiglio di Facoltà, sulla base di comprovate esigenze didattiche, scientifiche o organizzative con delibera da assumere in sede di programmazione del fabbisogno di personale e in coerenza con le risorse assegnate,

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

tenendo conto delle esigenze dei diversi settori disciplinari. In tali casi, la valutazione deve comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore disciplinare di appartenenza.

9.4 - All'esito dei lavori, la Commissione esaminatrice formula un giudizio complessivo del candidato/dei candidati che trasmette al Consiglio di Facoltà.

9.5 - Il Consiglio di Facoltà, tenendo conto del giudizio della Commissione esaminatrice, nonché delle esigenze della didattica, del profilo e delle funzioni indicate nella proposta di chiamata, delibera, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, la proposta di chiamata da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito.

9.6 - A seguito della delibera di chiamata del Consiglio di Amministrazione, il Rettore dispone con proprio Decreto la chiamata del professore di seconda fascia.

9.7 – Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.

TITOLO III

STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1, E ALL'ART. 24, COMMI 5 e 5 bis, DELLA LEGGE 240/2010.

Art. 10 – Modalità di definizione degli standard di valutazione

10.1 – L'Ateneo definisce gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità a quanto previsto dal DM 4 agosto 2011, n. 344 e dal presente articolo.

10.2 - Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5, in aggiunta alle attività oggetto del contratto di cui all'art. 24 comma 3, devono essere valutate le eventuali attività che i candidati hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi dell'art. 24 comma 1 o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240/2010, i candidati stessi hanno avuto accesso al contratto.

10.3 - Per le procedure di cui agli artt. 18, della legge 240/2010, l'Ateneo definisce anche gli standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo.

Art. 11 – Valutazione dell'attività didattica

11.1 – Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.

11.2 – Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, i seminari, le esercitazioni e il mentoraggio degli studenti.

11.3 – Limitatamente alle procedure di cui all'art. 24, commi 5 e 5 bis, della legge 240/2010, possono inoltre essere considerati, utilizzando gli strumenti predisposti dall'Ateneo, gli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli o degli insegnamenti tenuti.

Art. 12 – Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

Regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia

12.1 – Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b. conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- c. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

12.2 – Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Fatta salva, per le procedure di cui all'art. 18 comma 1, la possibilità di cui all'art. 3.3, lettera b), del presente regolamento, di definire un limite massimo di pubblicazioni da presentare, per la valutazione dettagliata deve essere tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

12.3 – La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al precedente articolo 13.2 è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b. congruenza delle pubblicazioni con l'area scientifica per la quale viene disposta la chiamata oppure con tematiche interdisciplinari ad essa correlate;
- c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore, nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e. nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - numero totale delle citazioni;
 - numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - "impact factor" totale;
 - "impact factor" medio per pubblicazione;
 - combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali

13.1 – Al presente Regolamento è data adeguata pubblicità tramite la pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.